

SEGNALETICA DI SICUREZZA

Titolo V - D.Lgs. 81/08




SEGNALETICA DI SICUREZZA

Titolo V - D.Lgs. 81/08



SEGNALI DI PRESCRIZIONE



SEGNALI DI AVVERTIMENTO



SEGNALI DI DIVIETO



SEGNALETICA ANTINCENDIO



SEGNALETICA DI SALVATAGGIO

SEGNALI DI OBBLIGO



PROTEZIONE
OBBLIGATORIA PER LE
VIE RESPIRATORIE



PASSAGGIO
OBBLIGATORIO PER I
PEDONE



GUANTI DI
PROTEZIONE
OBBLIGATORIA



CASCO DI
PROTEZIONE
OBBLIGATORIA



PERICOLO
GENERICO



CALZATURE DI
SICUREZZA
OBBLIGATORIE

SEGNALI DI AVVERTIMENTO



SOSTANZE TOSSICHE



MATERIALE ESPLOSIVO



MATERIALE INFLAMMABILE



SOSTANZE
NOCCIVE/IRRITANTE



PERICOLO
GENERICO



MATERIALE RADIATTIVO



SOSTANZE CORROSIVE



RISCHIO BIOLOGICO



MATERIALE COMBURENTE



SEGNALI DI DIVIETO



DIVIETO DI FUMO



NON TOCCARE



ACQUA NON
POTABILE



DIVIETO DI ACCESSO
ALLE PERSONE NON
AUTORIZZATE



DIVIETO DI SPERDERE
CON ACQUA



VIETATO USARE
FIAMME LIBERE



VIETATO AI PEDONE

SEGNALI ATTREZZATURE ANTINCENDIO



ESTINTORE



LANCIA ANTINCENDIO



SCALA ANTINCENDIO



TELEFONO PER GLI INTERVENTI ANTINCENDIO



NASPO



DIREZIONE DA SEGUIRE AI FINI ANTINCENDIO

SEGNALETICA DI SALVATAGGIO



USCITA DI EMERGENZA



PERCORSO / USCITA DI EMERGENZA



DIREZIONE DA SEGUIRE (ADDITIONALE AI PANNELLI CHE SEGUONO)



TELEFONO PER SALVATAGGIO E P. S.



LAVAGGIO OCCHI



DOCCIA DI SICUREZZA



PUNTO DI RACCOLTA



BARELLA



PRONTO SOCCORSO

Art. 164 - D.Lgs. 81/08

Il datore di lavoro provvede affinché:

- il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e i lavoratori siano informati di tutte le misure da adottare riguardo alla segnaletica di sicurezza impiegata all'interno dell'impresa ovvero dell'unità produttiva;
- lavoratori ricevano una formazione adeguata, in particolare sotto forma di istruzioni precise, che deve avere per oggetto specialmente il significato della segnaletica di sicurezza, soprattutto quando questa implica l'uso di gesti o di parole, nonché i comportamenti generali e specifici da seguire.

Allegato XXV al D.Lgs. 81/08

Caratteristiche intrinseche

I cartelli devono essere costituiti di materiale il più possibile resistente agli urti, alle intemperie ed alle aggressioni dei fattori ambientali.

Le dimensioni e le proprietà colorimetriche e fotometriche dei cartelli devono essere tali da garantirne una buona visibilità e comprensione.

Per le dimensioni si raccomanda di osservare la seguente formula: $A > L^2/2000$

Ove A rappresenta la superficie del cartello espressa in m² ed L e' la distanza, misurata in metri, alla quale il cartello deve essere ancora riconoscibile. La formula e' applicabile fino ad una distanza di circa 50 metri.

Allegato XXV al D.Lgs. 81/08

Condizioni di impiego

I cartelli vanno sistemati:

- tenendo conto di eventuali ostacoli, ad un'altezza e in una posizione appropriata rispetto all'angolo di visuale;
- all'ingresso alla zona interessata in caso di rischio generico;
- nelle immediate adiacenze di un rischio specifico o dell'oggetto che s'intende segnalare;
- in un posto bene illuminato e facilmente accessibile e visibile.

Fermo restando le disposizioni di cui al presente decreto, in caso di cattiva illuminazione naturale sarà opportuno utilizzare colori fosforescenti, materiali riflettenti o illuminazione artificiale.

Il cartello va rimosso quando non sussiste più la situazione che ne giustificava la presenza.